

ACCORDO TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA E TOSCANA PER
L'INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI - STAGIONE VENATORIA 2010/2011

Premesso che il DPGR 13/R del 25 febbraio 2004 della Regione Toscana - agli articoli 23 e 29- e la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche della Regione Emilia-Romagna - all'art. 37, comma 1 - regolano gli scambi interregionali di cacciatori mediante accordi tra le Regioni;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana hanno effettuato, nelle passate stagioni venatorie, interscambi di cacciatori, consentendo reciprocamente l'esercizio dell'attività venatoria a cacciatori che, pur non essendo residenti, fossero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa allora vigente per l'esercizio dell'attività medesima;

Ritenuto necessario regolamentare tale interscambio onde pervenire ad un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sui rispettivi territori in ottemperanza alle normative vigenti, oltreché alle disposizioni contenute nei calendari venatori delle due Regioni;

tutto ciò premesso e condiviso

le Regioni Emilia-Romagna e Toscana

convengono quanto segue:

- A. E' consentito, ad un contingente di almeno 100 cacciatori residenti nella Regione Emilia Romagna, l'esercizio dell'attività venatoria negli A.T.C. istituiti dalla Regione Toscana. Di questi, saranno comunque accolti 30 nell'A.T.C. AR1, 30 nell'A.T.C. AR2 e 30 nell'ATC AR3. Ulteriori domande di cacciatori emiliano-romagnoli verranno indirizzate in altri A.T.C. della Regione Toscana.
- B. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili, saranno prese in considerazione le domande già pervenute agli A.T.C. della Regione Toscana. Tali domande, verranno soddisfatte sulla base delle priorità indicate all'articolo 23, comma 5, del DPGR 13/R/2004 e di seguito riportate:
 - nascita in un comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l'ATC;



- sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l'ATC;
 - residenza in comune confinante con l'ATC;
 - diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione nel territorio dell'ATC.
- C. E' consentito, ad un contingente di almeno 100 cacciatori residenti nella Regione Toscana, l'esercizio dell'attività venatoria negli A.T.C. istituiti dalla Regione Emilia-Romagna. Di questi, saranno comunque accolti 20 cacciatori nell'A.T.C. RE01, 20 in RE02, 20 in RE03 e 20 in RE04. Ulteriori domande di cacciatori toscani verranno indirizzate in altri A.T.C. della Regione Emilia-Romagna entro il numero massimo di 100 unità.
- D. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili, saranno prese in considerazione le domande già pervenute agli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna. Tali domande, purché corredate di documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione negli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna, verranno soddisfatte sulla base delle classi di priorità di seguito determinate e nell'ordine sottoriportato:
- cacciatori che possedevano la residenza venatoria precedentemente la LR 16/2007 presso l'A.T.C. prescelto;
 - cacciatori che siano proprietari o conduttori di fondi rustici ricompresi entro l'A.T.C. prescelto, individuati come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e muniti di partita I.V.A.;
 - cacciatori che hanno fatto attività di volontariato presso l'A.T.C. prescelto;
 - cacciatori nati in comuni compresi nell'A.T.C. richiesto ed attualmente residenti in Toscana;
 - cacciatori residenti nelle Province confinanti con l'A.T.C. richiesto;
 - residenti in Province della Toscana che abbiano ammesso cacciatori emiliano romagnoli nel proprio territorio.
- E. Qualora il numero delle domande che rientrano nell'ambito di una determinata classe non possa essere soddisfatto integralmente, si procederà al sorteggio fra tutte le domande appartenenti alla medesima classe.
- F. Qualora, altresì in relazione ai posti disponibili sia possibile soddisfare tutte le domande riconducibili alle classi sopra riportate e residuino ulteriori



posti, si procederà al sorteggio fra tutte le domande indistinte non rientranti nelle priorità sopra riportate.

- G. La comunicazione nominativa di ammissione effettuata dall'A.T.C. costituisce titolo per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione interessata.
- H. L'esercizio venatorio è consentito secondo le regole vigenti nei rispettivi territori. Per i cacciatori ammessi negli A.T.C RE01, RE02, RE03 E RE04 della Regione Emilia-Romagna in virtù del presente accordo, l'esercizio venatorio in tali A.T.C. avrà inizio a partire dalla prima domenica di ottobre sia per la fauna selvatica stanziale che per quella migratoria.
- I. Il presente accordo è valido per la stagione venatoria 2010/2011, e può essere oggetto di modifica o revoca nel caso di sostanziali mutamenti della disciplina vigente in materia di caccia, tali da incidere sulle condizioni di reciprocità attualmente esistenti.

Firenze,

Bologna, 22/9/2010

F.to REGIONE TOSCANA



13 SET. 2010

F.to REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO RURALE
(Arch. Maria Luisa Bargossi)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Giorgio Poggioli)

